

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1° - E' costituita una società per azioni con la denominazione "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO - S.p.A."

ARTICOLO 2° - La società ha sede nel Comune di Torino.

La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale italiano con semplice decisione dell'organo amministrativo, da sottoporre a ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

ARTICOLO 3° - La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta.

Essa potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - OGGETTO

ARTICOLO 4° - La società ha per oggetto la partecipazione in società lattiero - casearie ed alimentari in genere, il coordinamento e la gestione di tali partecipazioni e lo svolgimento di tutte le attività commerciali ed industriali connesse al settore agro-industriale.

La società ha altresì per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita, anche frazionata, di terreni e fabbricati civili ed industriali.

#p#

La società potrà addivenire altresì a tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi l'esercizio del credito e tutte le attività vietate dalle attuali e future leggi; potrà altresì prestare garanzie reali o di firma a favore di società controllate o collegate.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI

ARTICOLO 5° - Il capitale sociale è di euro 195.000 (centonovantacinquemila) diviso in numero 195.000 (centonovantacinquemila) azioni da un euro caduna, nominative ed indivisibili.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Tutte le azioni sono nominative, hanno eguali diritti e non sono trasferibili se non seguendo la procedura di cui al successivo articolo 6°.

Tuttavia in caso di aumento di capitale l'assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e le modalità di attribuzione a queste ultime di eventuali privilegi nei confronti delle nuove.

#p#

I certificati azionari possono essere unitari o multipli e sono sottoscritti, anche mediante riproduzione meccanica della firma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6° - Il socio che intende cedere le proprie azioni a terzi diversi dai soci deve offrirle in prelazione agli altri soci tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, indicandone il prezzo, le modalità di pagamento e l'acquirente o gli acquirenti.

Entro dieci giorni dal ricevimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare comunicazione scritta dell'offerta di vendita agli altri soci, con l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento e degli acquirenti.

Entro i successivi sessanta giorni i soci interessati all'acquisto - che deve riguardare l'intero pacchetto offerto in vendita - devono comunicare la loro accettazione in toto dell'offerta di vendita, trasmettendo copia della comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora vi siano più optanti, le azioni sono, tra di essi, ripartite in proporzione delle azioni da ciascuno possedute, salvo diverso accordo tra di essi.

Se entro tale termine nessun socio ha comunicato la sua volontà di acquistare, le azioni possono essere cedute

##

all'offerente in acquisto entro sessanta giorni.

La società deve rifiutare di annotare il trasferimento di azioni se non è stata seguita la procedura sopra specificata.

Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, tutte le comunicazioni si intendono valide solo se effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dei soci che si intende eletto in quello risultante dal libro soci.

Il trasferimento delle azioni è libero dall'osservanza delle norme contenute nel presente articolo quando avviene da una società ad altra società controllata dalla prima, o controllante della prima, o controllata dalla controllante della prima.

ARTICOLO 7° - Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Non danno diritto di recesso le deliberazioni concernenti :

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per titoli azionari.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede sociale, con

#p#

l'indicazione delle proprie generalità, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando il disposto dell'articolo 2437 bis, terzo comma, Codice Civile.

TITOLO IV - ASSEMBLEE

ARTICOLO 8° - L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge.

ARTICOLO 9° - La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di

adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Le assemblee possono anche validamente essere costituite e deliberare verificandosi le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2366 del Codice Civile.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali :

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che redigono il verbale della riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari;
- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli

##

interventuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il Segretario;

- che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze.

ARTICOLO 10° - Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea secondo le regole previste all'articolo 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 11° - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Il Presidente sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i Sindaci.

In caso di assemblea straordinaria il segretario deve essere un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea, anche servendosi di appositi incaricati :

- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- accerta che l'assemblea sia regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

##

ARTICOLO 12° - Per la validità delle assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, e delle relative delibere, vale il disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

ARTICOLO 13° - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dai verbali firmati dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14° - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo cinque a un massimo di undici Consiglieri, secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, rispettando i criteri di cui al successivo articolo 15°.

Qualora per dimissioni od altra causa venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea,

##

l'intero Consiglio si considera dimissionario e si deve procedere alla convocazione dell'assemblea per le nuove nomine.

ARTICOLO 15° - La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene in base a presentazione di liste di candidati, con diritto, per ogni azione, di esprimere un solo voto per un solo candidato, e con elezione di candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, sempre, peraltro, fatta salva la possibilità per l'assemblea di non seguire tale procedura qualora si dia luogo alla nomina di tutti gli Amministratori, con votazione unanime di tutto il capitale presente in assemblea.

ARTICOLO 16° - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge inderogabilmente riserva all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti :

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;

#p#

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 17° - Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i propri membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o due Vice Presidenti, uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri; può affidare incarichi speciali a singoli Consiglieri, nominare Direttori e Procuratori, determinandone i poteri, nonché un Segretario del Consiglio anche non Consigliere.

ARTICOLO 18° - Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo - del quale fisserà le regole - composto di un numero di membri fissato dallo stesso Consiglio, al quale può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente indicate all'articolo 2381 del Codice Civile.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, ove nominato, ma compresi nel numero dei suoi membri, il Presidente e, se nominati, il Vice Presidente o i Vice presidenti e

##

l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 19° - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la rappresentanza in giudizio sia attiva che passiva, così come ciascuno dei Vice Presidenti, se nominati.

Il Presidente ed il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati hanno la firma sociale tanto per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20° - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento per qualsiasi causa, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato più anziano di età mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax o posta elettronica, diretta al domicilio di ciascun Consigliere e dei Sindaci Effettivi, con un preavviso di non meno di cinque giorni anteriori a quello della seduta.

Su richiesta di due Consiglieri il Presidente, ed in caso di sua omissione, un Vice Presidente o un Amministratore Delegato o, in mancanza, il Presidente del Collegio Sindacale, deve provvedere alla convocazione del Consiglio.

##

In caso di urgenza il preavviso può essere limitato a ventiquattro ore con convocazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, che può essere tenuta anche in altro luogo che non sia la sede della società, purchè in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale, ovvero di almeno due Sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno cinque giorni la data fissata per la riunione.

ARTICOLO 21° - Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Consigliere presente più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di

#p#

Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo, si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva o in audio o video conferenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' validamente costituito il Consiglio, ancorchè non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio si fanno constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso un Amministratore Delegato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società

##

o dalle sue controllate, in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità almeno semestrale.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione potrà essere fatta con lettera al Presidente del Collegio sindacale.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea può determinare in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22° - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri

##

effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria.

Essi durano in carica un triennio, salve diverse disposizioni di legge e sono rieleggibili.

L'assemblea determina la loro retribuzione annua.

Ai Sindaci compete inoltre il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 23° - Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

ARTICOLO 24° - L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia

#p#

raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti agli azionisti, salvo diversa delibera dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

Il pagamento dei dividendi è eseguito presso la sede sociale o presso l'Istituto Bancario designato dall'Organo di Amministrazione ed entro il termine fissato dall'assemblea.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25° - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea provvede a norma di legge alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26° - Per le eventuali questioni che insorgessero fra la società e gli azionisti, sono competenti le Autorità aventi giurisdizione nel luogo ove ha la sede la società.

ARTICOLO 27° - Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 28° - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute

##

nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

#p#